



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie,
de la formation et de la recherche DEFR
Secrétariat d'Etat à l'économie SECO



Letter

TCIN

Edizione 2014 / 1

Giugno 2014

Indice

Perdita di un'attività lucrativa dipendente e mantenimento di una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in un'altra azienda	2
Schema per l'esame del diritto in caso di rapporti di lavoro su chiamata	6
Sospensione in seguito a disoccupazione per propria colpa, annuncio tardivo da parte dell'assicurato	8
Sospensione in caso di interruzione di un'attività a titolo di guadagno intermedio: situazione speciale in caso di versamento di una prestazione di vecchiaia	10
Esame dei casi LLN – Contributi AVS dei lavoratori indipendenti	12
Controlli dei datori di lavoro - Compensazione di prestazioni ILR o IPI indebitamente riscosse con prestazioni esistenti o nuove prestazioni	14
Informazione legale	15

Perdita di un'attività lucrativa dipendente e mantenimento di una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in un'altra azienda

Art. 8 in comb. disposto con l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, Prassi LADI ID B30

Prassi LADI ID B30

Un assicurato che continua a occupare una posizione analoga a quella di un datore di lavoro nell'azienda A e che chiede l'ID per la perdita di un'attività lucrativa dipendente in un'altra azienda ha diritto all'ID soltanto se quest'ultima attività era soggetta a contribuzione ed è stata esercitata per almeno 6 mesi e se raggiunge complessivamente il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi (TFA del 31.3.2004, C 171/03).

Implicazioni pratiche

I seguenti esempi permettono di mostrare che implicazioni ha questa regola dei 6 mesi sul diritto e sul calcolo del guadagno assicurato.

⇒ Esempio 1

Attività lucrativa continuativa con posizione analoga a quella di un datore di lavoro, al 30 %, reddito CHF 2000/mese		
	Attività lucrativa dipendente, al 70 %, reddito CHF 6000/mese, durata 7 mesi	Richiesta di indennità dopo la perdita dell'attività dipendente

- Poiché durante l'attività in cui occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro l'assicurato ha esercitato anche un'attività lucrativa dipendente per almeno 6 mesi, esso ha diritto all'ID, anche se mantiene la sua attività con posizione analoga a quella di un datore di lavoro.
- Considerato anche il periodo di contribuzione maturato esercitando l'attività con posizione analoga a quella di un datore di lavoro, il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi è adempiuto.
- Al momento della perdita dell'attività lucrativa dipendente vi è una perdita di lavoro e di guadagno computabile.

- Il guadagno assicurato è determinato sulla base del periodo di calcolo più favorevole per l'assicurato, ossia gli ultimi 6 mesi, e ammonta a CHF 8000.
- Il guadagno derivante dall'attività continuativa con posizione analoga a quella di un datore di lavoro va computato come guadagno intermedio.
- Se dovessero esservi dubbi riguardo all'idoneità al collocamento a causa dell'attività continuativa con posizione analoga a quella di un datore di lavoro, in particolare se tale attività dovesse essere ampliata, la cassa deve sottoporre il caso al servizio cantonale per esame.
- Quando il reddito proviene da più attività lucrative con posizione analoga a quella di datore di lavoro, la cassa deve in ogni caso verificare il versamento effettivo del salario (cfr. Prassi LADI B32 e B146-B148).

⇒ Esempio 2

Attività lucrativa continuativa con posizione analoga a quella di un datore di lavoro, al 30 %, reddito CHF 2000/mese			
Attività lucrativa dipendente, al 70 %, reddito CHF 5000/mese, durata 3 mesi	4 mesi senza attività dipendente	Attività lucrativa dipendente, al 70 %, reddito CHF 6000/mese, durata 3 mesi	Richiesta di indennità dopo la perdita dell'attività dipendente

- Poiché durante l'attività in cui occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro l'assicurato ha esercitato anche un'attività lucrativa dipendente per almeno 6 mesi, esso ha diritto all'ID, anche se mantiene la sua attività con posizione analoga a quella di un datore di lavoro. È irrilevante il fatto che i 6 mesi non siano consecutivi.
- Considerato anche il periodo di contribuzione maturato esercitando l'attività con posizione analoga a quella di un datore di lavoro, il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi è adempiuto.
- Al momento della perdita dell'attività lucrativa dipendente vi è una perdita di lavoro e di guadagno computabile.
- Il guadagno assicurato è determinato sulla base del periodo di calcolo più favorevole per l'assicurato, ossia gli ultimi 6 mesi, e ammonta a CHF 5000 (3 x CHF 8000 + 3 x CHF 2000).
- Il guadagno derivante dall'attività continuativa con posizione analoga a quella di un datore di lavoro va computato come guadagno intermedio.
- Se dovessero esservi dubbi riguardo all'idoneità al collocamento a causa dell'attività continuativa con posizione analoga a quella di un datore di lavoro, in particolare se tale attività dovesse essere ampliata, la cassa deve sottoporre il caso al servizio cantonale per esame.

- Quando il reddito proviene da più attività lucrative con posizione analoga a quella di datore di lavoro, la cassa deve in ogni caso verificare il versamento effettivo del salario (cfr. Prassi LADI B32 e B146-B148).

⇒ Esempio 3

Attività lucrativa con posizione analoga a quella di un datore di lavoro, al 100 %, reddito CHF 10 000/mese, durata 5 mesi	Attività lucrativa continuativa con posizione analoga a quella di un datore di lavoro, al 20 %, reddito CHF 2000/mese	
	Attività lucrativa dipendente, all'80 %, reddito CHF 4000/mese, durata 7 mesi	Richiesta di indennità dopo la perdita dell'attività dipendente

- Poiché durante l'attività in cui occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro l'assicurato ha esercitato anche un'attività lucrativa dipendente per almeno 6 mesi, esso ha diritto all'ID, anche se mantiene la sua attività con posizione analoga a quella di un datore di lavoro.
- Considerato anche il periodo di contribuzione maturato esercitando l'attività con posizione analoga a quella di un datore di lavoro, il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi è adempiuto.
- Al momento della perdita dell'attività lucrativa dipendente vi è una perdita di lavoro e di guadagno computabile .
- Il guadagno assicurato è determinato sulla base del periodo di calcolo più favorevole per l'assicurato, ossia gli ultimi 12 mesi, e ammonta a CHF 7667 (7 x CHF 6000 + 5 x CHF 10 000).
- Il guadagno derivante dall'attività continuativa con posizione analoga a quella di un datore di lavoro va computato come guadagno intermedio.
- Se dovessero esservi dubbi riguardo all'idoneità al collocamento a causa dell'attività continuativa con posizione analoga a quella di un datore di lavoro, in particolare se tale attività dovesse essere ampliata, la cassa deve sottoporre il caso al servizio cantonale per esame.
- Quando il reddito proviene da più attività lucrative con posizione analoga a quella di datore di lavoro, la cassa deve in ogni caso verificare il versamento effettivo del salario (cfr. Prassi LADI B32 e B146-B148).

⇒ Esempio 4

Attività lucrativa continuativa con posizione analoga a quella di un datore di lavoro, al 30 %, reddito CHF 2000/mese	Estensione temporanea dell'attività lucrativa con posizione analoga a quella di un datore di lavoro al 100 %, reddito CHF 6000/mese, durata 4 mesi	
Attività lucrativa dipendente, al 70 %, reddito CHF 5000/mese, durata 12 mesi		Richiesta di indennità dopo aver nuovamente ridotto il tasso di occupazione dell'attività con posizione analoga a quella di un datore di lavoro, che viene tuttavia mantenuta.

In questo caso l'assicurato non chiede l'ID dopo aver perso un'attività lucrativa indipendente, che è durata almeno 6 mesi, ma dopo aver ridotto il tasso di occupazione dell'attività con posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Egli non ha diritto all'ID fintantoché non avrà cessato definitivamente di occupare una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. Prassi LADI ID, B14).

Schema per l'esame del diritto in caso di rapporti di lavoro su chiamata

Art. 11 LADI, Prassi LADI ID B95 segg.

Nessun diritto all'ID in caso di rapporti di lavoro su chiamata ancora in corso

Un assicurato che chiede l'ID in seguito a un calo dell'occupazione nell'ambito di un rapporto di lavoro su chiamata ancora in corso non ha in linea di massima diritto all'ID. In questo tipo di rapporti il tempo di lavoro caratterizzato da oscillazioni dell'occupazione è considerato normale, per cui per il periodo in cui il lavoratore non viene chiamato a lavorare non vi può essere alcuna perdita di lavoro computabile.

Il seguente schema può essere utile per valutare se è ammessa una deroga al principio della non computabilità.

Schema

1. Il rapporto di lavoro su chiamata è definitivamente concluso? (Cfr. Prassi LADI ID B99)
Sì ⇨ Diritto all'ID
No ⇨ Esame secondo il punto 2
2. Le oscillazioni mensili del tempo di lavoro nel periodo di riferimento di 6 mesi sono rimaste entro il limite del 10 % della media delle ore di lavoro prestate mensilmente o del 20 % per un periodo di riferimento di 12 mesi? (Cfr. Prassi LADI ID B96 e B97)
Sì ⇨ Diritto all'ID
No ⇨ Esame secondo il punto 3
3. L'assicurato ha disdetto un rapporto di lavoro adeguato per accettare un rapporto di lavoro su chiamata?
Sì ⇨ Nessun diritto all'ID (poiché l'assicurato ha volontariamente scelto la forma di lavoro su chiamata e non si può quindi parlare di riduzione del danno)
No ⇨ Esame secondo il punto 4

4. Nel momento in cui viene chiesta l'ID o in occasione dell'eventuale apertura di un termine quadro successivo si può sempre ritenere che il rapporto di lavoro su chiamata sia stato *accettato nel quadro dell'obbligo di riduzione del danno?* (Cfr. Prassi LADI ID B97a, B97b e B101; DLA 1996/97 n. 38 pag. 209 e DTF 8C_783/2012 del 25.4.2013 nella causa J)

Sì ⇒ Diritto all'ID
No ⇒ Nessun diritto all'ID

Sospensione in seguito a disoccupazione per propria colpa, annuncio tardivo da parte dell'assicurato

Art. 30 LADI, Prassi LADI ID D62

Durata della sospensione

La cassa sospende l'assicurato dal diritto all'indennità se esso è disoccupato per propria colpa (art. 30 cpv. 1 lett. a LADI). Se l'assicurato che ha perso il lavoro per colpa propria aspetta prima di annunciarsi alla disoccupazione ma nel frattempo si impegna intensamente a cercare un nuovo lavoro, conformemente alla giurisprudenza la durata della sospensione va ridotta in modo adeguato.

Obbligo di chiarimento da parte della cassa

Per poter ridurre in modo adeguato la durata della sospensione, in tali casi la cassa deve informarsi presso l'URC competente per sapere se, prima di iscriversi alla disoccupazione, l'assicurato ha fatto il possibile dal punto di vista quantitativo e qualitativo per ottenere un'occupazione adeguata. Si consiglia di chiedere una conferma scritta all'URC.

La cassa non può semplicemente ritenere che, se non è ancora stata pronunciata alcuna sospensione a causa di ricerche di lavoro insufficienti, le ricerche effettuate prima dell'annuncio alla disoccupazione fossero sufficienti. L'elaborazione della decisione di sospensione da parte del servizio competente può tardare per varie ragioni.

Per contro, se il servizio competente ha già pronunciato giorni di sospensione per ricerche di lavoro insufficienti, è inutile che la cassa proceda a ulteriori chiarimenti. In questo caso la durata della sospensione in seguito a disoccupazione per colpa propria non può essere ridotta.

Riduzione della durata della sospensione

Raccomandiamo di ridurre la durata della sospensione in maniera proporzionale al ritardo nell'annuncio alla disoccupazione.

⇒ Esempio:

Fine del rapporto di lavoro: 31.12.2013

Annuncio alla disoccupazione: 01.03.2014

Sospensione in seguito a disoccupazione

per propria colpa prima della riduzione: 36 giorni

Termine di perenzione per l'ammortamento dei giorni di sosp: 6 mesi

36 giorni di sospensione : termine di perenzione di 6 mesi x 2 mesi di ritardo = 12 giorni di sospensione. La durata della sospensione ammonta in questo caso a 24 giorni (36 – 12 = 24 giorni di sospensione).

Sospensione in caso di interruzione di un'attività a titolo di guadagno intermedio: situazione speciale in caso di versamento di una prestazione di vecchiaia

Art. 30 cpv. 1 lett. a LADI, Prassi LADI ID D66 segg.

Interruzione di un'attività a titolo di guadagno intermedio e versamento di una prestazione di vecchiaia

Durante la revisione di una cassa abbiamo constatato la seguente situazione speciale.

Una persona assicurata aveva disdetto durante il termine quadro in corso la propria attività esercitata a titolo di guadagno intermedio (GI) e aveva al contempo deciso di andare in pensione anticipatamente, percependo così una prestazione di vecchiaia. Tale persona è rimasta a disposizione del mercato del lavoro. In seguito la prestazione di vecchiaia è stata dedotta dall'indennità di disoccupazione.

In tal caso occorreva determinare l'importo della sospensione nei confronti della persona assicurata per aver interrotto di propria iniziativa il GI (disoccupazione per colpa propria). Da un lato, interrompendo l'attività con GI tale persona ha causato un danno all'assicurazione contro la disoccupazione, dall'altro, percependo una prestazione di vecchiaia, dedotta dall'ID, ha ridotto in maniera corrispondente il danno nei confronti dell'AD.

Calcolo della sospensione tenendo conto della prestazione di vecchiaia

Dall'importo della sospensione deve essere dedotta la prestazione di vecchiaia giornaliera poiché l'interruzione del GI ha portato alla riscossione di una prestazione di vecchiaia, che è a sua volta deducibile dall'ID:

GA	CHF	10 075.00	
GI	- CHF	<u>5026.65</u>	
	CHF	5048.35	
Compensazione 70 %	CHF	3533.85	:21.7 = CHF 162.85
IG in base a GA	CHF	325.00	
IG in base a ind. compens.	- CHF	162.85	
IG in base a GI	CHF	162.15	
Prest. vecchiaia in base a GI	- CHF	<u>112.92</u>	(p. vecch.: CHF 2450.40:21.7)
Importo della sospensione	CHF	49.23	

Pro memoria

Durante un termine quadro in corso è consentito chiedere il versamento di prestazioni di vecchiaia senza che questo metta in discussione il diritto all'ID. Le prestazioni di vecchiaia devono però essere dedotte dall'ID (cfr. Prassi LADI ID, B178).

Esame dei casi LLN – Contributi AVS dei lavoratori indipendenti

Contesto

Dall'entrata in vigore della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN), l'Ufficio centrale di compensazione (UCC) confronta le indennità giornaliere notificategli dall'assicurazione contro la disoccupazione con le registrazioni nei conti individuali (CI) notificategli dalle casse di compensazione. Se constatata che una persona che ha riscosso indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione ha realizzato, nello stesso periodo, un reddito da attività lucrativa indipendente o dipendente, ne informa d'ufficio, per ulteriori chiarimenti, il servizio competente dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Questi dati sono trasmessi alla cassa di disoccupazione competente affinché siano verificati e venga eventualmente richiesta la restituzione delle indennità di disoccupazione indebitamente rimosse (cfr. manuale Amministrazione dei beneficiari dell'AD, raccoglitore K sulla lotta al lavoro nero).

Contributi AVS sul reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente

Nel quadro di questi chiarimenti le casse di disoccupazione esaminano in particolare le registrazioni nel conto individuale (CI) dell'assicurato.

In questo contesto può succedere che la cassa constati un caso in cui sia stato dichiarato un reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente nonostante tale reddito non sia stato conseguito.

Nel caso di un reddito annuo da attività lucrativa indipendente inferiore a 9400 franchi l'assicurato deve versare un contributo minimo di 480 franchi all'anno all'AVS/AI/IPG (art. 8 LAVS).

In questi casi la registrazione nel CI non corrisponde al reddito mensile medio effettivamente realizzato con l'attività lucrativa indipendente. Per il calcolo dell'ID non è pertanto possibile computare questo importo (fittizio) come reddito da attività lucrativa indipendente. Occorre piuttosto chiarire presso la cassa di compensazione competente a quanto ammonta il reddito (inferiore a 9400 franchi) effettivamente percepito. Se i contributi AVS conteggiati non corrispondono a un reddito effettivo, non deve essere computato alcun guadagno intermedio (GI) e non si impone quindi

alcuna restituzione. Se tuttavia l'assicurato ha effettivamente conseguito un reddito inferiore a 9400, tale reddito va computato come GI e ciò comporta una corrispondente restituzione.

Una simile fattispecie va documentata in maniera adeguata nel dossier dei beneficiari e nell'amministrazione dei casi in sospeso in SIPAD.

Controlli dei datori di lavoro - Compensazione di prestazioni ILR o IPI indebitamente riscosse con prestazioni esistenti o nuove prestazioni

Art. 83a, 94 cpv. 1 e 95 LADI; art. 25 e 53 LPGa; art. 11 OPGA

Se, in occasione di un controllo presso i datori di lavoro, gli ispettori del settore TCIN constatano la riscossione indebita di prestazioni ILR o IPI, essi ne dispongono la restituzione. L'incasso spetta alla cassa mentre le eventuali convenzioni di rimborso rimangono di competenza del TCIN (cfr. Prassi LADI RCCI, n. marg. D8).

Nelle decisioni di revisione e nelle decisioni su opposizione riguardanti i controlli dei datori di lavoro viene parzialmente revocato l'effetto sospensivo a un'opposizione, un ricorso o una domanda di condono compensando le prestazioni indebitamente riscosse con altre prestazioni ILR/IPI cui si ha diritto o con nuove prestazioni ILR/IPI (cfr. Prassi LADI RCCI, n. marg. D5).

Nelle decisioni e nelle decisioni su opposizione si menziona anche il motivo della revoca parziale dell'effetto sospensivo:

La semplice revoca parziale dell'effetto sospensivo compensando le prestazioni indebitamente riscosse con altre prestazioni ILR/IPI cui si ha diritto o con nuove prestazioni ILR/IPI permette di tener adeguatamente conto degli interessi delle aziende e dell'assicurazione contro la disoccupazione. Si è constatato che nell'assicurazione contro la disoccupazione vi è un rischio non trascurabile che le prestazioni indebitamente riscosse non possano più essere recuperate o possano esserlo solo in parte. Si rinuncia a un'esecuzione più ampia della decisione di restituzione prima del suo passaggio in giudicato.

Le casse devono pertanto compensare le restituzioni decise nell'ambito di un controllo dei datori di lavoro con altre pretese ILR o IPI, anche se le decisioni di restituzione non sono ancora passate in giudicato o se è pendente una domanda di condono. Se il TCIN ha concluso con l'azienda una convenzione di rimborso, le compensazioni possono essere effettuate solo fino a concorrenza dei pagamenti rateali dovuti.

Informazione legale

Pubblicazione

Mercato del lavoro / Assicurazione contro la disoccupazione TC

Segretaria di Stato dell'economica SECO

Dipartimento federale dell'economica , della formazione e della ricerca DEFR

Rédaction

Charles Lauber, Stefan Meuwly, Settore Inspettorato TCIN

Christoph Kolb, Settore Applicazione del diritto TCRV

Conception et mise en page

Daniela Schärer, Settore Inspettorato TCIN

tcin@seco.admin.ch